

DELIBERA N. 184/22/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*";

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la nota del 27 maggio 2022 (prot. n. 0171349) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Rignano sull’Arno a seguito della segnalazione presentata, in data 26 maggio 2022, dal Sig. Fabio Venneri, responsabile Organizzazione Sinistra Italiana Toscana, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione comunale con riferimento alla pubblicazione sul profilo Facebook e sul sito web istituzionali dell’ente di tre comunicazioni relative alla firma di un protocollo d’intesa presso la Regione Toscana (23 maggio 2022), alla riduzione della retta per gli asili nido (17 maggio 2022) e all’inaugurazione di una nuova piazza a Rosano (24 maggio 2022). Il Comitato, nel rilevare che i comunicati oggetto di segnalazione *“pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Rignano sull’Arno e ripresi dal relativo profilo Facebook, sono redatti in forma impersonale, e che l’unico elemento potenzialmente in violazione dell’art. 9 della L. 28/2000, ossia le foto del Vicesindaco Guerri, sono state rimosse dal profilo Facebook”*, ha proposto l’archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 27 maggio 2022, con la quale il Comune di Rignano sull’Arno ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento alla comunicazione con cui l’Amministrazione ha informato i cittadini della prossima inaugurazione della nuova piazza di Rosano, *“la comunicazione, come risulta evidente dal testo del manifesto medesimo, è stata effettuata in forma del tutto impersonale senza alcun riferimento nominativo a rappresentanti politici del Comune”*;

- per quanto riguarda il comunicato sulla riduzione della retta per gli asili nido *“appare evidente l’utilità pubblica dell’informazione, che è strettamente connessa all’assolvimento delle funzioni istituzionali del Comune e resa urgente dalla circostanza che si riferisce alle rette del corrente mese di maggio e dei mesi successivi. In ogni caso anche tale comunicato è redatto in forma assolutamente impersonale”*;

- la comunicazione riferita alla firma del protocollo di intesa fra la Regione Toscana ed i Comuni del Valdarno *“è meramente funzionale a dare informazione sull’iniziativa promossa dalla Regione Toscana. La comunicazione è stata fornita in modo impersonale senza menzione di alcun Amministratore (il nome del Vicesindaco che ha sottoscritto per conto del Comune di Rignano sull’Arno non è mai riportato). Le fotografie allegate alla comunicazione hanno avuto la mera funzione di documentare la firma avvenuta”*;

- si precisa che *“la fotografia del Vicesindaco Guerri è stata pubblicata solo sul profilo Facebook del Comune e non sul sito istituzionale dello stesso Ente”*;

PRESO ATTO che con successiva nota del 27 maggio 2022 il Comune di Rignano sull’Arno ha integrato le proprie controdeduzioni comunicando al competente Comitato che *“ferma la correttezza del comportamento tenuto dall’Amministrazione Comunale, è stata rimossa dal profilo Facebook del Comune la foto del Vicesindaco Dominga Guerri che documentava la partecipazione alla sottoscrizione del protocollo con la Regione Toscana ed i Comuni del Valdarno”*;

PRESA VISIONE degli *screenshot* delle comunicazioni, oggetto di segnalazione, pubblicate in data 17 e 24 maggio 2022 sulla pagina Facebook e sul sito istituzionali del Comune di Rignano sull’Arno relative rispettivamente a: *“Nidi, riduzione della retta per tutte le famiglie”* e *“Inaugurazione dello spazio e della nuova area”* (*“una nuova piazza per Rosano”*) e del *post* pubblicato sulla medesima pagina Facebook dell’ente in data 23 maggio 2022 relativo alla firma del *“protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno”*;

RILEVATO che le predette comunicazioni risultano ancora accessibili dalla pagina Facebook e dal sito istituzionali del Comune di Rignano sull’Arno al momento della conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate

a) *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Rignano sull'Arno attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale e sui siti istituzionali delle comunicazioni oggetto di segnalazione costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione adottate dal Comune di Rignano sull'Arno ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022 e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto la pubblicazione delle comunicazioni sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'ente sono avvenute successivamente alla data di indizione del referendum e alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'amministrazione comunale di Rignano sull'Arno attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook e sul sito dell'ente dei post relativi a: *“Nidi, riduzione della retta per tutte le famiglie”* e *“Inaugurazione dello spazio e della nuova area”* (*“una nuova piazza per Rosano”*) e sulla medesima pagina Facebook del post relativo alla firma del *“protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno”* appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non

sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Rignano sull'Arno sulla locandina allegata al *post* relativo alla *"Inaugurazione dello spazio e della nuova area"* (*"una nuova piazza per Rosano"*), la presenza, nella comunicazione relativa a *"Nidi, riduzione della retta per tutte le famiglie"*, di dichiarazioni direttamente riferibili all'Assessore alla cultura nonché la presenza sul *post* relativo alla firma del *"protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno"* di due immagini del Vicesindaco Dominga Guerri rende i predetti *post* non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione dei *post* oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che la rimozione dal profilo Facebook del Comune delle *"foto del Vicesindaco Dominga Guerri che documentava la partecipazione alla sottoscrizione del protocollo con la Regione Toscana ed i Comuni del Valdarno"*, cui il Comune di Rignano sull'Arno fa riferimento nella nota integrativa alle controdeduzioni, non è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge in quanto il *post* oggetto di segnalazione non è stato rimosso;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, non potendosi considerare *"redatti in forma impersonale"* i comunicati oggetto di segnalazione né considerare adeguamento spontaneo la sola rimozione dal profilo Facebook del Comune delle *"foto del Vicesindaco Guerri"*;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, delle comunicazioni oggetto di contestazione pubblicate sul profilo Facebook e sul sito istituzionali dell'ente il 17 e il 24 maggio 2022 relative, rispettivamente, a: *"Nidi, riduzione della retta per tutte le famiglie"* e *"Inaugurazione dello spazio e della nuova area"* (*"una nuova piazza per Rosano"*) e del *post* pubblicato sulla medesima pagina Facebook dell'ente in data 23 maggio 2022 relativo alla firma del *"protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Rignano sull'Arno di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook e sul sito dell'ente dei *post* relativi a: "*Nidi, riduzione della retta per tutte le famiglie*" e "*Inaugurazione dello spazio e della nuova area*" ("*una nuova piazza per Rosano*") e sulla medesima pagina Facebook dell'ente del *post* relativo alla firma del "*protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno*" e di rimuovere i *post* medesimi. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rignano sull'Arno e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba